

## **Regolamento (CEE)**

**N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone**

**Modificato dal protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della Comunità europea**

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2006

---

Visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati del 16 aprile 2003 sui quali si fonda l'Unione europea, nella versione del Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea<sup>1</sup>,

*il regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>2</sup> è modificato come segue:*

- a) All'articolo 82 (B), paragrafo 1, «90» è sostituito da «150»;
- b) L'allegato I, parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (art. 1, lett. a), punti ii) e iii) del regolamento)» è modificato come segue:
  - i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B.Repubblica Ceca  
Senza oggetto.»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;

<sup>1</sup> RS 0.142.112.681, RU 2006 995

<sup>2</sup> RS 0.831.109.268.1

- iii) dopo l'ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Senza oggetto.»;
- iv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Senza oggetto.  
L. Lettonia  
Senza oggetto.  
M. Lituania  
Senza oggetto.»;
- v) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Senza oggetto.  
P. Malta  
Sono considerati lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività autonoma ai sensi della legge sulla sicurezza sociale (Cap. 318) del 1987.»;
- vi) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Senza oggetto.»;
- vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Senza oggetto.  
V. Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- c) L'allegato I, Parte II «Familiari (art. 1, lett. f), seconda frase del regolamento)» è modificato come segue:
  - i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale.»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussem-

- burgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
- iii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Senza oggetto.»;
- iv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Senza oggetto.  
L. Lettonia  
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine <familiare> designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.  
M. Lituania  
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine <familiare> designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.»;
- v) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Senza oggetto.  
P. Malta  
Senza oggetto.»;
- vi) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Senza oggetto.»;
- vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Senza oggetto.  
V. Slovacchia  
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine <familiare> designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge relativa agli assegni e alle integrazioni per i figli.»;
- d) L'allegato II, parte I «Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera j), quarto comma» è modificato come segue:
- i) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Senza oggetto.»;

- ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
- iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Senza oggetto.»;
- iv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
1. Regimi pensionistici per i medici liberi professionisti, definiti dai regolamenti del 1999 (P.I. 295/99) (Pensioni e indennità) emanati in forza della legge 16/67, del 1967, relativa alla professione medica (Albi, disciplina e fondo pensioni), modificata.  
2. Regimi pensionistici per gli avvocati, definiti dai regolamenti del 1966 (P.I. 642/66) (Pensioni e indennità), modificati, emanati in forza della legge sulla professione legale, Cap. 2, modificata.  
L. Lettonia  
Senza oggetto.  
M. Lituania  
Senza oggetto.»;
- v) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Senza oggetto.  
P. Malta  
Senza oggetto.»;
- vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Senza oggetto.»;
- vii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Senza oggetto.  
V. Slovacchia  
Senza oggetto.»;

- e) L'allegato II, parte II «Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento in virtù dell'articolo 1, lettera u), punto i)» è modificato come segue:
- i) dopo l'ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Assegno di nascita.»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
  - iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Assegno di nascita.»;
  - iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Nulla.  
L. Lettonia  
Assegno di nascita.  
M. Lituania  
Assegno di nascita.»;
  - v) dopo l'ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Sussidio di maternità.  
P. Malta  
Nulla.»;
  - vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Prestazione una tantum di assistenza sociale per la nascita di un figlio (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).»;
  - vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Sussidio di natalità.  
V. Slovacchia  
Assegno di nascita.»;

- f) L'allegato II, parte III «Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2<sup>ter</sup> che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento» è modificato come segue:
- i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Nulla.»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
  - iii) dopo l'ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Nulla.»;
  - iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Nulla.  
L. Lettonia  
Nulla.  
M. Lituania  
Nulla.»;
  - v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Nulla.  
P. Malta  
Nulla.»;
  - vi) dopo la voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Nulla.»;
  - vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Nulla.  
V. Slovacchia  
Nulla.»;

- g) L'allegato II bis «Prestazioni speciali a carattere non contributivo (art. 10<sup>bis</sup> del regolamento)» è modificato come segue:
- i) dopo l'ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
  - iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
a) Assegno per adulti disabili (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per i disabili)  
b) Indennità statale di disoccupazione (legge del 1° ottobre 2000 sulla protezione sociale dei disoccupati).»;
  - iv) dopo l'ultima voce della rubrica «J. ITALIA» si inserisce:  
«K. Cipro  
a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata).  
b) Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri nn. 38.210 del 16 ottobre 1992, 41.370 del 1° agosto 1994 e 46.183 dell'11 giugno 1997 e 53.675 del 16 maggio 2001).  
c) Assegno speciale per non vedenti (legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata).
  - L. Lettonia  
a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge del 26 ottobre 1995 sull'assistenza sociale).  
b) Indennità di compensazione delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 26 ottobre 1995 sull'assistenza sociale).
  - M. Lituania  
a) Pensione sociale (legge del 1994 sulle pensioni sociali).  
b) Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, art. 7).»;
  - v) dopo l'ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
a) Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 [XII 27] del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità).

- b) Indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali).
- c) Indennità di trasporto (decreto del Governo n. 164/1995 [XII 27] sulle indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi).

P. Malta

- a) Assegno supplementare (sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza sociale).
- b) Pensione di anzianità (legge del 1987 sulla sicurezza sociale [Cap. 318]).»;

vi) dopo l'ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

Pensione sociale (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).»;

vii) dopo l'ultima voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia

- a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità).
- b) Sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità).
- c) Assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità).

V. Slovacchia

Adeguamento delle pensioni come unica fonte di reddito (legge n. 100/1988 Zb.).»;

h) L'allegato III, parte A «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento (art. 7, par. 2, lett. c) del regolamento)» è modificato come segue:

i) prima del testo della rubrica «1. Belgio – Danimarca» si inserisce:

«1. Belgio – Repubblica Ceca

Senza oggetto.»;

ii) la numerazione della rubrica «Belgio – Danimarca» passa da «1» a «2» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

«3. Belgio – Germania»;

iii) dopo l'ultima voce della rubrica «3. Belgio – Germania» si inserisce:

«4. Belgio – Estonia

Senza oggetto.»;

iv) le rubriche da 3 a 7, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riorordinate come segue:

«5. Belgio – Grecia»

«6. Belgio – Spagna»

«7. Belgio – Francia»

«8. Belgio – Irlanda»

«9. Belgio – Italia»;

- v) dopo la voce della rubrica «9. Belgio – Italia» si inserisce:  
«10. Belgio – Cipro  
Senza oggetto.  
11. Belgio – Lettonia  
Senza oggetto.  
12. Belgio – Lituania  
Senza oggetto.»;
- vi) la numerazione della rubrica «Belgio – Lussemburgo» passa da «8» a «13» e si inserisce quanto segue:  
«14. Belgio – Ungheria  
Senza oggetto.  
15. Belgio – Malta  
Senza oggetto.»;
- vii) la numerazione della rubrica «Belgio – Paesi Bassi» passa da «9» a «16» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«17. Belgio – Austria»;
- viii) dopo l'ultima voce della rubrica «17. Belgio – Austria» si inserisce:  
«18. Belgio – Polonia  
Nulla.»;
- ix) la numerazione della rubrica «Belgio – Portogallo» passa da «11» a «19» e si inserisce quanto segue:  
«20. Belgio – Slovenia  
Nulla.  
21. Belgio – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- x) la numerazione della rubrica «Belgio – Finlandia» passa da «12» a «22» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«23. Belgio – Svezia»  
«24. Belgio – Regno Unito»;
- xi) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «24. Belgio – Regno Unito» si inserisce:  
«25. Repubblica Ceca – Danimarca  
Senza oggetto.  
26. Repubblica Ceca – Germania  
Senza oggetto.  
27. Repubblica Ceca – Estonia  
Senza oggetto.  
28. Repubblica Ceca – Grecia  
Nulla.

29. Repubblica Ceca – Spagna  
Nulla.
30. Repubblica Ceca – Francia  
Nulla.
31. Repubblica Ceca – Irlanda  
Senza oggetto.
32. Repubblica Ceca – Italia  
Senza oggetto.
33. Repubblica Ceca – Cipro  
Nulla.
34. Repubblica Ceca – Lettonia  
Senza oggetto.
35. Repubblica Ceca – Lituania  
Nulla.
36. Repubblica Ceca – Lussemburgo  
Nulla.
37. Repubblica Ceca – Ungheria  
Nulla.
38. Repubblica Ceca – Malta  
Senza oggetto.
39. Repubblica Ceca – Paesi Bassi  
Senza oggetto.
40. Repubblica Ceca – Austria  
Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.
41. Repubblica Ceca – Polonia  
Nulla.
42. Repubblica Ceca – Portogallo  
Senza oggetto.
43. Repubblica Ceca – Slovenia  
Nulla.
44. Repubblica Ceca – Slovacchia  
Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992.
45. Repubblica Ceca – Finlandia  
Senza oggetto.
46. Repubblica Ceca – Svezia  
Senza oggetto.
47. Repubblica Ceca – Regno Unito  
Nulla.»;

- xii) la numerazione della rubrica «Danimarca – Germania» passa da «15» a «48» e si inserisce quanto segue:  
«49. Danimarca – Estonia  
Senza oggetto.»;
- xiii) le rubriche da 16 a 20, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue:  
«50. Danimarca – Grecia»  
«51. Danimarca – Spagna»  
«52. Danimarca – Francia»  
«53. Danimarca – Irlanda»  
«54. Danimarca – Italia»
- xiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «54. Danimarca – Italia» si inserisce:  
«55. Danimarca – Cipro  
Senza oggetto.  
56. Danimarca – Lettonia  
Senza oggetto.  
57. Danimarca – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xv) la numerazione della rubrica «Danimarca – Lussemburgo» passa da «21» a «58» e si inserisce quanto segue:  
«59. Danimarca – Ungheria  
Senza oggetto.  
60. Danimarca – Malta  
Senza oggetto.»;
- xvi) la numerazione della rubrica «Danimarca – Paesi Bassi» passa da «22» a «61» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«62. Danimarca – Austria»;
- xvii) dopo l'ultima voce della rubrica «62. Danimarca – Austria» si inserisce:  
«63. Danimarca – Polonia  
Senza oggetto.»;
- xviii) la numerazione della rubrica «Danimarca – Portogallo» passa da «24» a «64» e si inserisce quanto segue:  
«65. Danimarca – Slovenia  
Nulla.  
66. Danimarca – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- xix) la numerazione della rubrica «Danimarca – Finlandia» passa da «25» a «67» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«68. Danimarca – Svezia»  
«69. Danimarca – Regno Unito»;

- xx) dopo il termine «Nulla.», della rubrica «69. Danimarca – Regno Unito» si inserisce:  
«70. Germania – Estonia  
Senza oggetto.»;
- xxi) le rubriche da 28 a 32, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue:  
«71. Germania – Grecia»  
«72. Germania – Spagna»  
«73. Germania – Francia»  
«74. Germania – Irlanda»  
«75. Germania – Italia»;
- xxii) dopo l'ultima voce della rubrica «75. Germania – Italia» si inserisce:  
«76. Germania – Cipro  
Senza oggetto.  
77. Germania – Lettonia  
Senza oggetto.  
78. Germania – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xxiii) la numerazione della rubrica «Germania – Lussemburgo» passa da «33» a «79» e si inserisce quanto segue:  
«80. Germania – Ungheria  
a) Articolo 27, paragrafo 3 e articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.  
b) Paragrafo 16 del protocollo finale di detta convenzione.  
81. Germania – Malta  
Senza oggetto.»;
- xxiv) la numerazione della rubrica «Germania – Paesi Bassi» passa da «34» a «82» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«83. Germania – Austria»;
- xxv) dopo l'ultima voce della rubrica «83. Germania – Austria» si inserisce:  
«84. Germania – Polonia  
a) Accordo del 9 ottobre 1975 sulle disposizioni per la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990.  
b) Articolo 11, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 27, paragrafo 5 e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990.»;

- xxvi) la numerazione della rubrica «Germania – Portogallo» passa da «36» a «85» e si inserisce quanto segue:
- «86. Germania – Slovenia
  - a) Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997.
  - b) Paragrafo 15 del protocollo finale di detta convenzione.
87. Germania – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- xxvii) la numerazione della rubrica «Germania – Finlandia» passa da «37» a «88» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
- «89. Germania – Svezia»
  - «90. Germania – Regno Unito»;
- xxviii) dopo l'ultima voce della rubrica «90. Germania – Regno Unito» si inserisce:
- «91. Estonia – Grecia  
Senza oggetto.
  - 92. Estonia – Spagna  
Senza oggetto.
  - 93. Estonia – Francia  
Senza oggetto.
  - 94. Estonia – Irlanda  
Senza oggetto.
  - 95. Estonia – Italia  
Senza oggetto.
  - 96. Estonia – Cipro  
Senza oggetto.
  - 97. Estonia – Lettonia  
Nulla.
  - 98. Estonia – Lituania  
Nulla.
  - 99. Estonia – Lussemburgo  
Senza oggetto.
  - 100. Estonia – Ungheria  
Senza oggetto.
  - 101. Estonia – Malta  
Senza oggetto.
  - 102. Estonia – Paesi Bassi  
Senza oggetto.
  - 103. Estonia – Austria  
Senza oggetto.

104. Estonia – Polonia  
Senza oggetto.
105. Estonia – Portogallo  
Senza oggetto.
106. Estonia – Slovenia  
Senza oggetto.
107. Estonia – Slovacchia  
Senza oggetto.
108. Estonia – Finlandia  
Nulla.
109. Estonia – Svezia  
Nulla.
110. Estonia – Regno Unito  
Senza oggetto.»;
- xxix) le rubriche 41, 51, 61 e 62, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue:
- «111. Grecia – Spagna»  
«112. Grecia – Francia»  
«113. Grecia – Irlanda»  
«114. Grecia – Italia»;
- xxx) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «114. Grecia – Italia» si inserisce:
- «115. Grecia – Cipro  
Nulla.  
116. Grecia – Lettonia  
Senza oggetto.  
117. Grecia – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xxxi) la numerazione della rubrica «Grecia – Lussemburgo» passa da «63» a «118» e si inserisce quanto segue:
- «119. Grecia – Ungheria  
Senza oggetto.  
120. Grecia – Malta  
Senza oggetto.»;
- xxxii) la numerazione della rubrica «Grecia – Paesi Bassi» passa da «64» a «121» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:
- «122. Grecia – Austria»;
- xxxiii) dopo l'ultima voce della rubrica «122. Grecia – Austria» si inserisce:
- «123. Grecia – Polonia  
Nulla.»;

- xxxiv) la numerazione della rubrica «Grecia – Portogallo» passa da «66» a «124» e si inserisce quanto segue:  
«125. Grecia – Slovenia  
Senza oggetto.  
126. Grecia – Slovacchia  
Nulla.»;
- xxxv) la numerazione della rubrica «Grecia – Finlandia» passa da «67» a «127» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«128. Grecia – Svezia»  
«129. Grecia – Regno Unito»;
- xxxvi) la numerazione della rubrica «Spagna – Francia» passa da «40» a «130» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«131. Spagna – Irlanda»  
«132. Spagna – Italia»;
- xxxvii) dopo la voce della rubrica «132. Spagna – Italia» si inserisce:  
«133. Spagna – Cipro  
Senza oggetto.  
134. Spagna – Lettonia  
Senza oggetto.  
135. Spagna – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xxxviii) la numerazione della rubrica «Spagna – Lussemburgo» passa da «44» a «136» e si inserisce quanto segue:  
«137. Spagna – Ungheria  
Senza oggetto.  
138. Spagna – Malta  
Senza oggetto.»;
- xxxix) la numerazione della rubrica «Spagna – Paesi Bassi» passa da «45» a «139» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«140. Spagna – Austria»;
- xl) dopo l'ultima voce della rubrica «140. Spagna – Austria» si inserisce:  
«141. Spagna – Polonia  
Nulla.»;
- xli) la numerazione della rubrica «Spagna – Portogallo» passa da «47» a «142» e si inserisce quanto segue:  
«143. Spagna – Slovenia  
Senza oggetto.  
144. Spagna – Slovacchia  
Senza oggetto.»;

- xlii) la numerazione della rubrica «Spagna – Finlandia» passa da «48» a «145» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«146. Spagna – Svezia»  
«147. Spagna – Regno Unito»;
- xliii) la numerazione della rubrica «Francia – Irlanda» passa da «52» a «148» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«149. Francia – Italia»;
- xliv) dopo l'ultima voce della rubrica «149. Francia – Italia» si inserisce:  
«150. Francia – Cipro  
Senza oggetto.  
151. Francia – Lettonia  
Senza oggetto.  
152. Francia – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xlv) la numerazione della rubrica «Francia – Lussemburgo» passa da «54» a «153» e si inserisce quanto segue:  
«154. Francia – Ungheria  
Senza oggetto.  
155. Francia – Malta  
Senza oggetto.»;
- xlvi) la numerazione della rubrica «Francia – Paesi Bassi» passa da «55» a «156» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«157. Francia – Austria»;
- xlvii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «157. Francia – Austria» si inserisce:  
«158. Francia – Polonia  
Nulla.»;
- xlviii) la numerazione della rubrica «Francia – Portogallo» passa da «57» a «159» e si inserisce quanto segue:  
«160. Francia – Slovenia  
Nulla.  
161. Francia – Slovacchia  
Nulla.»;
- xlix) la numerazione della rubrica «Francia – Finlandia» passa da «58» a «162» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«163. Francia – Svezia»  
«164. Francia – Regno Unito»;
- l) la numerazione della rubrica «Irlanda – Italia» passa da «70» a «165» e si inserisce quanto segue:  
«166. Irlanda – Cipro  
Senza oggetto.

167. Irlanda – Lettonia  
Senza oggetto.
168. Irlanda – Lituania  
Senza oggetto.»;
- li) la numerazione della rubrica «Irlanda – Lussemburgo» passa da «71» a «169» e si inserisce quanto segue:  
«170. Irlanda – Ungheria  
Senza oggetto.  
171. Irlanda – Malta  
Senza oggetto.»;
- lii) la numerazione della rubrica «Irlanda – Paesi Bassi» passa da «72» a «172» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«173. Irlanda – Austria»;
- liii) dopo la voce della rubrica «173. Irlanda – Austria» si inserisce:  
«174. Irlanda – Polonia  
Senza oggetto.»;
- liv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Portogallo» passa da «74» a «175» e si inserisce quanto segue:  
«176. Irlanda – Slovenia  
Senza oggetto.  
177. Irlanda – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Finlandia» passa da «75» a «178» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«179. Irlanda – Svezia»  
«180. Irlanda – Regno Unito»;
- lvi) dopo la voce della rubrica «180. Irlanda – Regno Unito» si inserisce:  
«181. Italia – Cipro  
Senza oggetto.  
182. Italia – Lettonia  
Senza oggetto.  
183. Italia – Lituania  
Senza oggetto.»;
- lvii) la numerazione della rubrica «Italia – Lussemburgo» passa da «78» a «184» e si inserisce quanto segue:  
«185. Italia – Ungheria  
Senza oggetto.  
186. Italia – Malta  
Senza oggetto.»;

- lviii) la numerazione della rubrica «Italia – Paesi Bassi» passa da «79» a «187» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«188. Italia – Austria»;
- lix) dopo la voce della rubrica «188. Italia – Austria» si inserisce:  
«189. Italia – Polonia  
Senza oggetto.»;
- lx) la numerazione della rubrica «Italia – Portogallo» passa da «81» a «190» e si inserisce quanto segue:  
«191. Italia – Slovenia  
a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959).  
b) Articolo 45(3) della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla ex zona B del territorio libero di Trieste.  
192. Italia – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lxi) la numerazione della rubrica «Italia – Finlandia» passa da «82» a «193» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«194. Italia – Svezia»  
«195. Italia – Regno Unito»;
- lxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «195. Italia – Regno Unito» si inserisce:  
«196. Cipro – Lettonia  
Senza oggetto.  
197. Cipro – Lituania  
Senza oggetto.  
198. Cipro – Lussemburgo  
Senza oggetto.  
199. Cipro – Ungheria  
Senza oggetto.  
200. Cipro – Malta  
Senza oggetto.  
201. Cipro – Paesi Bassi  
Senza oggetto.  
202. Cipro – Austria  
Nulla.  
203. Cipro – Polonia  
Senza oggetto.»

204. Cipro – Portogallo

Senza oggetto.

205. Cipro – Slovenia

Senza oggetto.

206. Cipro – Slovacchia

Senza oggetto.

207. Cipro – Finlandia

Senza oggetto.

208. Cipro – Svezia

Senza oggetto.

209. Cipro – Regno Unito

Nulla.»;

Ixiii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «209. Cipro – Regno Unito» si inserisce:

«210. Lettonia – Lituania

Nulla.

211. Lettonia – Lussemburgo

Senza oggetto.

212. Lettonia – Ungheria

Senza oggetto.

213. Lettonia – Malta

Senza oggetto.

214. Lettonia – Paesi Bassi

Senza oggetto.

215. Lettonia – Austria

Senza oggetto.

216. Lettonia – Polonia

Senza oggetto.

217. Lettonia – Portogallo

Senza oggetto.

218. Lettonia – Slovenia

Senza oggetto.

219. Lettonia – Slovacchia

Senza oggetto.

220. Lettonia – Finlandia

Nulla.

221. Lettonia – Svezia

Nulla.

222. Lettonia – Regno Unito

Senza oggetto.»;

lxiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «222. Lettonia – Regno Unito» si inserisce:

«223. Lituania – Lussemburgo

Senza oggetto.

224. Lituania – Ungheria

Senza oggetto.

225. Lituania – Malta

Senza oggetto.

226. Lituania – Paesi Bassi

Senza oggetto.

227. Lituania – Austria

Senza oggetto.

228. Lituania – Polonia

Senza oggetto.

229. Lituania – Portogallo

Senza oggetto.

230. Lituania – Slovenia

Senza oggetto.

231. Lituania – Slovacchia

Senza oggetto.

232. Lituania – Finlandia

Nulla.

233. Lituania – Svezia

Nulla.

234. Lituania – Regno Unito

Senza oggetto.»;

lxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «234. Lituania – Regno Unito» si inserisce:

«235. Lussemburgo – Ungheria

Senza oggetto.

236. Lussemburgo – Malta

Senza oggetto.»;

lxvi) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Paesi Bassi» passa da «85» a «237» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

«238. Lussemburgo – Austria»;

lxvii) dopo l'ultima voce della rubrica «238. Lussemburgo – Austria» si inserisce:

«239. Lussemburgo – Polonia

Nulla.»;

- lxviii) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Portogallo» passa da «87» a «240» e si inserisce quanto segue:  
«241. Lussemburgo – Slovenia  
Nulla.  
242. Lussemburgo – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lxix) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Finlandia» passa da «88» a «243» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«244. Lussemburgo – Svezia»  
«245. Lussemburgo – Regno Unito»;
- lxx) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «245. Lussemburgo – Regno Unito» si inserisce:  
«246. Ungheria – Malta  
Senza oggetto.  
247. Ungheria – Paesi Bassi  
Nulla.  
248. Ungheria – Austria  
Articolo 23, paragrafo 2 e articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.  
249. Ungheria – Polonia  
Nulla.  
250. Ungheria – Portogallo  
Senza oggetto.  
251. Ungheria – Slovenia  
Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.  
252. Ungheria – Slovacchia  
Nulla.  
253. Ungheria – Finlandia  
Nulla.  
254. Ungheria – Svezia  
Nulla.  
255. Ungheria – Regno Unito  
Nulla.»;
- lxxi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «255. Ungheria – Regno Unito» si inserisce:  
«256. Malta – Paesi Bassi  
Senza oggetto.  
257. Malta – Austria  
Senza oggetto.

258. Malta – Polonia

Senza oggetto.

259. Malta – Portogallo

Senza oggetto.

260. Malta – Slovenia

Senza oggetto.

261. Malta – Slovacchia

Senza oggetto.

262. Malta – Finlandia

Senza oggetto.

263. Malta – Svezia

Senza oggetto.

264. Malta – Regno Unito

Nulla.»;

lxxii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Austria» passa da «91» a «265» e si inserisce quanto segue:

«266. Paesi Bassi – Polonia

Senza oggetto.»;

lxxiii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Portogallo» passa da «92» a «267» e si inserisce quanto segue:

«268. Paesi Bassi – Slovenia

Nulla.

269. Paesi Bassi – Slovacchia

Nulla.»;

lxxiv) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Finlandia» passa da «93» a «270» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«271. Paesi Bassi – Svezia»

«272. Paesi Bassi – Regno Unito»;

lxxv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «272. Paesi Bassi – Regno Unito» si inserisce:

«273. Austria – Polonia

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.»;

lxxvi) la numerazione della rubrica «Austria – Portogallo» passa da «96» a «274» e si inserisce quanto segue:

«275. Austria – Slovenia

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

276. Austria – Slovacchia

Senza oggetto.»;

- lxxvii) la numerazione della rubrica «Austria – Finlandia» passa da «97» a «277» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«278. Austria – Svezia»  
«279. Austria – Regno Unito»;
- lxxviii) dopo l'ultima voce della rubrica «279. Austria – Regno Unito» si inserisce:  
«280. Polonia – Portogallo  
Senza oggetto.  
281. Polonia – Slovenia  
Nulla.  
282. Polonia – Slovacchia  
Nulla.  
283. Polonia – Finlandia  
Senza oggetto.  
284. Polonia – Svezia  
Nulla.  
285. Polonia – Regno Unito  
Nulla.»;
- lxxix) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «285. Polonia – Regno Unito» si inserisce:  
«286. Portogallo – Slovenia  
Senza oggetto.  
287. Portogallo – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lxxx) la numerazione della rubrica «Portogallo – Finlandia» passa da «100» a «288» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«289. Portogallo – Svezia»  
«290. Portogallo – Regno Unito»;
- lxxxi) dopo l'ultima voce della rubrica «290. Portogallo – Regno Unito» si inserisce:  
«291. Slovenia – Slovacchia  
Nulla.  
292. Slovenia – Finlandia  
Senza oggetto.  
293. Slovenia – Svezia  
Nulla.  
294. Slovenia – Regno Unito  
Nulla.»;

lxxxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «294. Slovenia – Regno Unito» si inserisce:

«295. Slovacchia – Finlandia

Senza oggetto.

296. Slovacchia – Svezia

Senza oggetto.

297. Slovacchia – Regno Unito

Nulla.»;

lxxxiii) la numerazione della rubrica «Finlandia – Svezia» passa da «103» a «298» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

«299. Finlandia – Regno Unito»;

lxxxiv) la numerazione della rubrica «Svezia – Regno Unito» passa da «105» a «300».

*Prot.* riguardante l'allegato III (Svizzera), parte A, è aggiunto il seguente testo dopo l'ultima entrata «Svezia–Svizzera»:

«Repubblica Ceca – Svizzera

Nulla

Estonia – Svizzera

Nessuna convenzione

Cipro – Svizzera

Nulla

Lettonia – Svizzera

Nessuna convenzione

Lituania – Svizzera

Nessuna convenzione

Ungheria – Svizzera

Nulla

Malta – Svizzera

Nessuna convenzione

Polonia – Svizzera

Nessuna convenzione

Slovenia – Svizzera

Nulla

Slovacchia – Svizzera

Nulla»

- i) L'allegato III, parte B «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (art. 3, par. 3 del regolamento)» è modificato come segue:
- i) prima del testo della rubrica «1. Belgio – Danimarca» si inserisce:  
«1. Belgio – Repubblica Ceca  
Senza oggetto.»;
  - ii) la numerazione della rubrica «Belgio – Danimarca» passa da «1» a «2» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«3. ...»;
  - iii) dopo la rubrica «3. ...» si inserisce:  
«4. Belgio – Estonia  
Senza oggetto.»;
  - iv) le rubriche da 3 a 7, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e rior-  
dinate come segue:  
«5. Belgio – Grecia»  
«6. Belgio – Spagna»  
«7. Belgio – Francia»  
«8. Belgio – Irlanda»  
«9. Belgio – Italia»;
  - v) dopo la voce della rubrica «9. Belgio – Italia» si inserisce:  
«10. Belgio – Cipro  
Senza oggetto.  
11. Belgio – Lettonia  
Senza oggetto.  
12. Belgio – Lituania  
Senza oggetto.»;
  - vi) la numerazione della rubrica « Belgio – Lussemburgo» passa da «8» a  
«13» e si inserisce quanto segue:  
«14. Belgio – Ungheria  
Senza oggetto.  
15. Belgio – Malta  
Senza oggetto.»;
  - vii) la numerazione della rubrica « Belgio – Paesi Bassi» passa da «9» a  
«16» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«17. Belgio – Austria»;
  - viii) dopo l'ultima voce della rubrica «17. Belgio – Austria» si inserisce:  
«18. Belgio – Polonia  
Nulla.»;

- ix) la numerazione della rubrica «Belgio – Portogallo» passa da «11» a «19» e si inserisce quanto segue:  
«20. Belgio – Slovenia  
Nulla.  
21. Belgio – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- x) la numerazione della rubrica « Belgio – Finlandia» passa da «12» a «22» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«23. Belgio – Svezia»  
«24. Belgio – Regno Unito»;
- xi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «24. Belgio – Regno Unito» si inserisce:  
«25. Repubblica Ceca – Danimarca  
Senza oggetto.  
26. Repubblica Ceca – Germania  
Senza oggetto.  
27. Repubblica Ceca – Estonia  
Senza oggetto.  
28. Repubblica Ceca – Grecia  
Nulla.  
29. Repubblica Ceca – Spagna  
Nulla.  
30. Repubblica Ceca – Francia  
Nulla.  
31. Repubblica Ceca – Irlanda  
Senza oggetto.  
32. Repubblica Ceca – Italia  
Senza oggetto.  
33. Repubblica Ceca – Cipro  
Nulla.  
34. Repubblica Ceca – Lettonia  
Senza oggetto.  
35. Repubblica Ceca – Lituania  
Nulla.  
36. Repubblica Ceca – Lussemburgo  
Nulla.  
37. Repubblica Ceca – Ungheria  
Nulla.  
38. Repubblica Ceca – Malta  
Senza oggetto.

39. Repubblica Ceca – Paesi Bassi  
Senza oggetto.
40. Repubblica Ceca – Austria  
Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.
41. Repubblica Ceca – Polonia  
Nulla.
42. Repubblica Ceca – Portogallo  
Senza oggetto.
43. Repubblica Ceca – Slovenia  
Nulla.
44. Repubblica Ceca – Slovacchia  
Nulla.
45. Repubblica Ceca – Finlandia  
Senza oggetto.
46. Repubblica Ceca – Svezia  
Senza oggetto.
47. Repubblica Ceca – Regno Unito  
Nulla.»;
- xii) la numerazione della rubrica «Danimarca – Germania» passa da «15» a «48» e si inserisce quanto segue:  
«49. Danimarca – Estonia  
Senza oggetto.»;
- xiii) le rubriche da 16 a 20, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue:  
«50. Danimarca – Grecia»  
«51. Danimarca – Spagna»  
«52. Danimarca – Francia»  
«53. Danimarca – Irlanda»  
«54. Danimarca – Italia»;
- xiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «54. Danimarca – Italia» si inserisce:  
«55. Danimarca – Cipro  
Senza oggetto.  
56. Danimarca – Lettonia  
Senza oggetto.  
57. Danimarca – Lituania  
Senza oggetto.»;

- xv) la numerazione della rubrica « Danimarca – Lussemburgo» passa da «21» a «58» e si inserisce quanto segue:  
«59. Danimarca – Ungheria  
Senza oggetto.  
60. Danimarca – Malta  
Senza oggetto.»;
- xvi) la numerazione della rubrica « Danimarca – Paesi Bassi» passa da «22» a «61» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«62. Danimarca – Austria»;
- xvii) dopo l'ultima voce della rubrica «62. Danimarca – Austria» si inserisce:  
«63. Danimarca – Polonia  
Senza oggetto.»;
- xviii) la numerazione della rubrica « Danimarca – Portogallo» passa da «24» a «64» e si inserisce quanto segue:  
«65. Danimarca – Slovenia  
Nulla.  
66. Danimarca – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- xix) la numerazione della rubrica « Danimarca – Finlandia» passa da «25» a «67» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«68. Danimarca – Svezia»  
«69. Danimarca – Regno Unito»;
- xx) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «69. Danimarca – Regno Unito» si inserisce:  
«70. Germania – Estonia  
Senza oggetto.»;
- xxi) le rubriche da 28 a 32, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue:  
«71. Germania – Grecia»  
«72. Germania – Spagna»  
«73. Germania – Francia»  
«74. Germania – Irlanda»  
«75. Germania – Italia»;
- xxii) dopo l'ultima voce della rubrica «75. Germania – Italia» si inserisce:  
«76. Germania – Cipro  
Senza oggetto.  
77. Germania – Lettonia  
Senza oggetto.  
78. Germania – Lituania  
Senza oggetto.»;

- xxiii) la numerazione della rubrica « Germania – Lussemburgo » passa da «33» a «79» e si inserisce quanto segue:  
«80. Germania – Ungheria  
Paragrafo 16 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.  
81. Germania – Malta  
Senza oggetto.»;
- xxiv) la numerazione della rubrica « Germania – Paesi Bassi » passa da «34» a «82» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«83. Germania – Austria»;
- xxv) dopo l'ultima voce della rubrica «83. Germania – Austria» si inserisce:  
«84. Germania – Polonia  
Nulla.»;
- xxvi) la numerazione della rubrica «Germania – Portogallo» passa da «36» a «85» e si inserisce quanto segue:  
«86. Germania – Slovenia  
a) Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997.  
b) Paragrafo 15 del protocollo finale di detta convenzione.  
87. Germania – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- xxvii) la numerazione della rubrica «Germania – Finlandia» passa da «37» a «88» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«89. Germania – Svezia»  
«90. Germania – Regno Unito»;
- xxviii) dopo l'ultima voce della rubrica «90. Germania – Regno Unito» si inserisce:  
«91. Estonia – Grecia  
Senza oggetto.  
92. Estonia – Spagna  
Senza oggetto.  
93. Estonia – Francia  
Senza oggetto.  
94. Estonia – Irlanda  
Senza oggetto.  
95. Estonia – Italia  
Senza oggetto.  
96. Estonia – Cipro  
Senza oggetto.  
97. Estonia – Lettonia  
Nulla.

98. Estonia – Lituania  
Nulla.
99. Estonia – Lussemburgo  
Senza oggetto.
100. Estonia – Ungheria  
Senza oggetto.
101. Estonia – Malta  
Senza oggetto.
102. Estonia – Paesi Bassi  
Senza oggetto.
103. Estonia – Austria  
Senza oggetto.
104. Estonia – Polonia  
Senza oggetto.
105. Estonia – Portogallo  
Senza oggetto.
106. Estonia – Slovenia  
Senza oggetto.
107. Estonia – Slovacchia  
Senza oggetto.
108. Estonia – Finlandia  
Nulla.
109. Estonia – Svezia  
Nulla.
110. Estonia – Regno Unito  
Senza oggetto.»;
- xxix) le rubriche 41, 51, 61 e 62, comprese le rispettive voci, sono rinumerate e riordinate come segue:
- «111. Grecia – Spagna»  
«112. Grecia – Francia»  
«113. Grecia – Irlanda»  
«114. Grecia – Italia»;
- xxx) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «114. Grecia – Italia» si inserisce:
- «115. Grecia – Cipro  
Nulla.
116. Grecia – Lettonia  
Senza oggetto.
117. Grecia – Lituania  
Senza oggetto.»;

- xxxi) la numerazione della rubrica «Grecia – Lussemburgo» passa da «63» a «118» e si inserisce quanto segue:  
«119. Grecia – Ungheria  
Senza oggetto.  
120. Grecia – Malta  
Senza oggetto.»;
- xxxii) la numerazione della rubrica «Grecia – Paesi Bassi» passa da «64» a «121» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«122. Grecia – Austria»;
- xxxiii) dopo l'ultima voce della rubrica «122. Grecia – Austria» si inserisce:  
«123. Grecia – Polonia  
Nulla.»;
- xxxiv) la numerazione della rubrica «Grecia – Portogallo» passa da «66» a «124» e si inserisce quanto segue:  
«125. Grecia – Slovenia  
Senza oggetto.  
126. Grecia – Slovacchia  
Nulla.»;
- xxxv) la numerazione della rubrica «Grecia – Finlandia» passa da «67» a «127» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«128. Grecia – Svezia»  
«129. Grecia – Regno Unito»;
- xxxvi) la numerazione della rubrica «Spagna – Francia» passa da «40» a «130» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«131. Spagna – Irlanda»  
«132. Spagna – Italia»;
- xxxvii) dopo la voce della rubrica «132. Spagna – Italia» si inserisce:  
«133. Spagna – Cipro  
Senza oggetto.  
134. Spagna – Lettonia  
Senza oggetto.  
135. Spagna – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xxxviii) la numerazione della rubrica «Spagna – Lussemburgo» passa da «44» a «136» e si inserisce quanto segue:  
«137. Spagna – Ungheria  
Senza oggetto.  
138. Spagna – Malta  
Senza oggetto.»;

- xxxix) la numerazione della rubrica «Spagna – Paesi Bassi» passa da «45» a «139» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«140. Spagna – Austria»;
- xl) dopo l'ultima voce della rubrica «140. Spagna – Austria» si inserisce:  
«141. Spagna – Polonia  
Nulla.»;
- xli) la numerazione della rubrica «Spagna – Portogallo» passa da «47» a «142» e si inserisce quanto segue:  
«143. Spagna – Slovenia  
Senza oggetto.  
144. Spagna – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- xlii) la numerazione della rubrica «Spagna – Finlandia» passa da «48» a «145» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«146. Spagna – Svezia»  
«147. Spagna – Regno Unito»;
- xliii) la numerazione della rubrica «Francia – Irlanda» passa da «52» a «148» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«149. Francia – Italia»;
- xliv) dopo la voce della rubrica «149. Francia – Italia» si inserisce:  
«150. Francia – Cipro  
Senza oggetto.  
151. Francia – Lettonia  
Senza oggetto.  
152. Francia – Lituania  
Senza oggetto.»;
- xlv) la numerazione della rubrica «Francia – Lussemburgo» passa da «54» a «153» e si inserisce quanto segue:  
«154. Francia – Ungheria  
Senza oggetto.  
155. Francia – Malta  
Senza oggetto.»;
- xlvi) la numerazione della rubrica «Francia – Paesi Bassi» passa da «55» a «156» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«157. Francia – Austria»;
- xlvii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «157. Francia – Austria» si inserisce:  
«158. Francia – Polonia  
Nulla.»;

- xlviii) la numerazione della rubrica «Francia – Portogallo» passa da «57» a «159» e si inserisce quanto segue:  
«160. Francia – Slovenia  
Nulla.  
161. Francia – Slovacchia  
Nulla.»;
- xlix) la numerazione della rubrica «Francia – Finlandia» passa da «58» a «162» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«163. Francia – Svezia»  
«164. Francia – Regno Unito»;
- l) la numerazione della rubrica «Irlanda – Italia» passa da «70» a «165» e si inserisce quanto segue:  
«166. Irlanda – Cipro  
Senza oggetto.  
167. Irlanda – Lettonia  
Senza oggetto.  
168. Irlanda – Lituania  
Senza oggetto.»;
- li) la numerazione della rubrica «Irlanda – Lussemburgo» passa da «71» a «169» e si inserisce quanto segue:  
«170. Irlanda – Ungheria  
Senza oggetto.  
171. Irlanda – Malta  
Senza oggetto.»;
- lii) la numerazione della rubrica «Irlanda – Paesi Bassi» passa da «72» a «172» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«173. Irlanda – Austria»;
- liii) dopo la voce della rubrica «173. Irlanda – Austria» si inserisce:  
«174. Irlanda – Polonia  
Senza oggetto.»;
- liv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Portogallo» passa da «74» a «175» e si inserisce quanto segue:  
«176. Irlanda – Slovenia  
Senza oggetto.  
177. Irlanda – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lv) la numerazione della rubrica «Irlanda – Finlandia» passa da «75» a «178» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«179. Irlanda – Svezia»  
«180. Irlanda – Regno Unito»;

- lvi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «180. Irlanda – Regno Unito» si inserisce:
- «181. Italia – Cipro
  - Senza oggetto.
  - 182. Italia – Lettonia
  - Senza oggetto.
  - 183. Italia – Lituania
  - Senza oggetto.»;
- lvii) la numerazione della rubrica «Italia – Lussemburgo» passa da «78» a «184» e si inserisce quanto segue:
- «185. Italia – Ungheria
  - Senza oggetto.
  - 186. Italia – Malta
  - Senza oggetto.»;
- lviii) la numerazione della rubrica «Italia – Paesi Bassi» passa da «79» a «187» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:
- «188. Italia – Austria»;
- lix) dopo l'ultima voce della rubrica «188. Italia – Austria» si inserisce:
- «189. Italia – Polonia
  - Senza oggetto.»;
- lx) la numerazione della rubrica «Italia – Portogallo» passa da «81» a «190» e si inserisce quanto segue:
- «191. Italia – Slovenia
  - a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959).
  - b) Articolo 45, paragrafo 3 della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla zona B dell'ex territorio libero di Trieste.
  - 192. Italia – Slovacchia
  - Senza oggetto.»;
- lxi) la numerazione della rubrica «Italia – Finlandia» passa da «82» a «193» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:
- «194. Italia – Svezia
  - «195. Italia – Regno Unito»;
- lxii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «195. Italia – Regno Unito» si inserisce:
- «196. Cipro – Lettonia
  - Senza oggetto.
  - 197. Cipro – Lituania
  - Senza oggetto.

198. Cipro – Lussemburgo

Senza oggetto.

199. Cipro – Ungheria

Senza oggetto.

200. Cipro – Malta

Senza oggetto.

201. Cipro – Paesi Bassi

Senza oggetto.

202. Cipro – Austria

Nulla.

203. Cipro – Polonia

Senza oggetto.

204. Cipro – Portogallo

Senza oggetto.

205. Cipro – Slovenia

Senza oggetto.

206. Cipro – Slovacchia

Nulla.

207. Cipro – Finlandia

Senza oggetto.

208. Cipro – Svezia

Senza oggetto.

209. Cipro – Regno Unito

Nulla.»;

lxiii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «209. Cipro – Regno Unito» si inserisce:

«210. Lettonia – Lituania

Nulla.

211. Lettonia – Lussemburgo

Senza oggetto.

212. Lettonia – Ungheria

Senza oggetto.

213. Lettonia – Malta

Senza oggetto.

214. Lettonia – Paesi Bassi

Senza oggetto.

215. Lettonia – Austria

Senza oggetto.

216. Lettonia – Polonia

Senza oggetto.

217. Lettonia – Portogallo

Senza oggetto.

218. Lettonia – Slovenia

Senza oggetto.

219. Lettonia – Slovacchia

Senza oggetto.

220. Lettonia – Finlandia

Nulla.

221. Lettonia – Svezia

Nulla.

222. Lettonia – Regno unito

Senza oggetto.»;

lxiv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «222. Lettonia – Regno Unito» si inserisce:

«223. Lituania – Lussemburgo

Senza oggetto.

224. Lituania – Ungheria

Senza oggetto.

225. Lituania – Malta

Senza oggetto.

226. Lituania – Paesi Bassi

Senza oggetto.

227. Lituania – Austria

Senza oggetto.

228. Lituania – Polonia

Senza oggetto.

229. Lituania – Portogallo

Senza oggetto.

230. Lituania – Slovenia

Senza oggetto.

231. Lituania – Slovacchia

Senza oggetto.

232. Lituania – Finlandia

Nulla.

233. Lituania – Svezia

Nulla.

234. Lituania – Regno Unito

Senza oggetto.»;

- lxv) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «234. Lituania – Regno Unito» si inserisce:  
«235. Lussemburgo – Ungheria  
Senza oggetto.  
236. Lussemburgo – Malta  
Senza oggetto.»;
- lxvi) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Paesi Bassi» passa da «85» a «237» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:  
«238. Lussemburgo – Austria»;
- lxvii) dopo l'ultima voce della rubrica «238. Lussemburgo – Austria» si inserisce:  
«239. Lussemburgo – Polonia  
Nulla.»;
- lxviii) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Portogallo» passa da «87» a «240» e si inserisce quanto segue:  
«241. Lussemburgo – Slovenia  
Nulla.  
242. Lussemburgo – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lxix) la numerazione della rubrica «Lussemburgo – Finlandia» passa da «88» a «243» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«244. Lussemburgo – Svezia»  
«245. Lussemburgo – Regno Unito»;
- lxx) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «245. Lussemburgo – Regno Unito» si inserisce:  
«246. Ungheria – Malta  
Senza oggetto.  
247. Ungheria – Paesi Bassi  
Nulla.  
248. Ungheria – Austria  
Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.  
249. Ungheria – Polonia  
Nulla.  
250. Ungheria – Portogallo  
Senza oggetto.  
251. Ungheria – Slovenia  
Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.  
252. Ungheria – Slovacchia  
Nulla.

253. Ungheria – Finlandia

Nulla.

254. Ungheria – Svezia

Nulla.

255. Ungheria – Regno Unito

Nulla.»;

lxxi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «255. Ungheria – Regno Unito» si inserisce:

«256. Malta – Paesi Bassi

Senza oggetto.

257. Malta – Austria

Senza oggetto.

258. Malta – Polonia

Senza oggetto.

259. Malta – Portogallo

Senza oggetto.

260. Malta – Slovenia

Senza oggetto.

261. Malta – Slovacchia

Senza oggetto.

262. Malta – Finlandia

Senza oggetto.

263. Malta – Svezia

Senza oggetto.

264. Malta – Regno Unito

Nulla.»;

lxxii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Austria» passa da «91» a «265» e si inserisce quanto segue:

«266. Paesi Bassi – Polonia

Senza oggetto.»;

lxxiii) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Portogallo» passa da «92» a «267» e si inserisce quanto segue:

«268. Paesi Bassi – Slovenia

Nulla.

269. Paesi Bassi – Slovacchia

Nulla.»;

lxxiv) la numerazione della rubrica «Paesi Bassi – Finlandia» passa da «93» a «270» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:

«271. Paesi Bassi – Svezia»

«272. Paesi Bassi – Regno Unito»;

- lxxv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «272. Paesi Bassi – Regno Unito» si inserisce:  
«273. Austria – Polonia  
Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.».
- lxxvi) la numerazione della rubrica «Austria – Portogallo» passa da «96» a «274» e si inserisce quanto segue:  
«275. Austria – Slovenia  
Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.  
276. Austria – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lxxvii) la numerazione della rubrica «Austria – Finlandia» passa da «97» a «277» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«278. Austria – Svezia»  
«279. Austria – Regno Unito»;
- lxxviii) dopo l'ultima voce della rubrica «279. Austria – Regno Unito» si inserisce:  
«280. Polonia – Portogallo  
Senza oggetto.  
281. Polonia – Slovenia  
Nulla.  
282. Polonia – Slovacchia  
Nulla.  
283. Polonia – Finlandia  
Senza oggetto.  
284. Polonia – Svezia  
Nulla.  
285. Polonia – Regno Unito  
Nulla.»;
- lxxix) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «285. Polonia – Regno Unito» si inserisce:  
«286. Portogallo – Slovenia  
Senza oggetto.  
287. Portogallo – Slovacchia  
Senza oggetto.»;
- lxxx) la numerazione della rubrica «Portogallo – Finlandia» passa da «100» a «288» e le rubriche successive sono rinumerate come segue:  
«289. Portogallo – Svezia»  
«290. Portogallo – Regno Unito»;

lxxxii) dopo l'ultima voce della rubrica «290. Portogallo – Regno Unito» si inserisce:

«291. Slovenia – Slovacchia

Nulla.

292. Slovenia – Finlandia

Senza oggetto.

293. Slovenia – Svezia

Nulla.

294. Slovenia – Regno Unito

Nulla.»;

lxxxiii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «294. Slovenia – Regno Unito» si inserisce:

«295. Slovacchia – Finlandia

Senza oggetto.

296. Slovacchia – Svezia

Senza oggetto.

297. Slovacchia – Regno Unito

Nulla.»;

lxxxiiii) la numerazione della rubrica «Finlandia – Svezia» passa da «103» a «298» e la rubrica successiva è rinumerata come segue:

«299. Finlandia – Regno Unito»;

lxxxv) la numerazione della rubrica «Svezia – Regno Unito» passa da «105» a «300».

*Prot.* riguardante l'allegato III (Svizzera), parte B, è aggiunto il seguente testo dopo l'ultima entrata «Svezia–Svizzera»:

«Repubblica Ceca – Svizzera

Nulla

Estonia – Svizzera

Nessuna convenzione

Cipro – Svizzera

Nulla

Lettonia – Svizzera

Nessuna convenzione

Lituania – Svizzera

Nessuna convenzione

Ungheria – Svizzera

Nulla

Malta – Svizzera

Nessuna convenzione

Polonia – Svizzera  
Nessuna convenzione  
Slovenia – Svizzera  
Nulla  
Slovacchia – Svizzera  
Nulla»

- j) l'allegato IV, parte A «Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento, secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione» è modificato come segue:
- i) dopo l'ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Nulla.»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
  - iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
a) Pensioni di invalidità concesse anteriormente al 1° aprile 2000 in base alla legge sugli assegni statali e mantenute dalla legge sull'assicurazione pensionistica statale.  
b) Pensioni nazionali concesse per invalidità a norma della legge sull'assicurazione pensionistica statale.  
c) Pensioni di invalidità concesse in base alle leggi sul servizio delle forze di difesa, sul servizio di polizia, sull'Ufficio del pubblico ministero, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica.»;
  - iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Nulla.  
L. Lettonia  
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge sulle pensioni statali del 1° gennaio 1996.  
M. Lituania  
Nulla.»;

- v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Nulla.  
P. Malta  
Nulla.»;
- vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Nulla.»;
- vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Nulla.  
V. Slovacchia  
Nulla.»;
- k) l'allegato IV, parte B «Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento n. 1408/71» è modificato come segue:
- i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Nulla.»;
- ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
- iii) dopo la voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Nulla.»;
- iv) dopo la voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Nulla.  
L. Lettonia  
Nulla.  
M. Lituania  
Nulla.»;
- v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Nulla.

- P. Malta  
Nulla.»;
- vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Nulla.»;
- vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Nulla.  
V. Slovacchia  
Nulla.»;
- l) l'allegato IV, parte C «Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento» è modificato come segue:
- i) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Pensioni di invalidità (totale o parziale) e di reversibilità (vedova/o e orfani)»;
- ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
- iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Nulla.»;
- iv) dopo la voce della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e vedovili.  
L. Lettonia  
Nulla.  
M. Lituania  
Nulla.»;
- v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Richieste di pensioni di vecchiaia e invalidità per le quali il richiedente ha accumulato almeno 20 anni di contributi in Ungheria. Richieste di prestazioni ai superstiti nei casi in cui il deceduto aveva ottenuto una pensione completa esclusivamente in base alla legislazione ungherese.

- P. Malta  
Nulla.»;
- vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità.»;
- vii) dopo la voce della rubrica «T. PORTOGALLO» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Nulla.  
V. Slovacchia  
Nulla.»;
- m) l'allegato IV, parte D, è sostituito dal testo seguente:

### **«Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46<sup>ter</sup>, paragrafo 2 del regolamento**

1. Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46<sup>ter</sup>, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

- a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;
- b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989;
- c) le pensioni nazionali estoni concesse in base alla legge sull'assicurazione pensionistica statale, le pensioni di vecchiaia concesse in base alle leggi sull'audit nazionale, sul servizio di polizia e sull'Ufficio del pubblico ministero e le pensioni di vecchiaia e di reversibilità concesse in base alle leggi sul Cancelliere legale, sul servizio delle forze di difesa, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica;
- d) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;
- e) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;
- f) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);
- g) la pensione olandese di reversibilità ai sensi della legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico;

- h) le pensioni nazionali finlandesi, determinate in base alla legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93), e l'importo integrativo della pensione per i figli a norma della legge sulle pensioni di reversibilità del 17 gennaio 1969;
  - i) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazione sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pensione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data.
2. Prestazioni di cui all'articolo 46<sup>ter</sup>, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base a un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:
- a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984;
  - b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;
  - c) le pensioni italiane di inabilità;
  - d) le pensioni lettoni di invalidità e reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio;
  - e) le pensioni lituane di invalidità e reversibilità erogate dalle assicurazioni sociali;
  - f) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;
  - g) le pensioni slovacche di invalidità totale o parziale e le pensioni di reversibilità da esse derivanti;
  - h) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;
  - i) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito.
3. Accordi di cui all'articolo 46<sup>ter</sup>, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento, conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:
- a) Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale;
  - b) Accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica federale di Germania e la Finlandia.»;

n) l'allegato VI «Modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri» è modificato come segue:

i) dopo l'ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:

«B. Repubblica Ceca

Nulla.»;

ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;

iii) dopo l'ultima voce della rubrica «D. Germania» si inserisce:

«E. Estonia

Nulla.»;

iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:

«K. Cipro

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 64, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 72 del regolamento, per ciascun periodo che inizia il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, una settimana di assicurazione a norma della legislazione cipriota è determinata dividendo gli introiti totali assicurabili del periodo in questione per l'importo settimanale degli introiti di base assicurabili da applicare nel pertinente anno contributivo, a condizione che il numero di settimane così determinato non superi il numero di settimane civili nel periodo considerato.

L. Lettonia

Nulla.

M. Lituania

Nulla.»;

v) dopo l'ultima voce della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:

«O. Ungheria

Nulla.

P. Malta

Nulla.»;

vi) dopo l'ultima voce della rubrica «R. Austria» si inserisce:

«S. Polonia

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 88 dello statuto degli insegnanti del 26 gennaio 1982, relativamente al diritto degli insegnanti al pensionamento anticipato, i periodi di insegnamento completati in base alla legislazione di un altro Stato membro sono considerati periodi di insegnamento completati in base alla legislazione polacca e la cessazione di

un rapporto di lavoro di insegnante posta in essere in base alla legislazione di un altro Stato membro è considerata cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante in base alla legislazione polacca.»;

vii) dopo la voce della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:

«U. Slovenia

Nulla.

V. Slovacchia

Nulla.»;

*Prot.* l'allegato VI (Svizzera), è modificato come segue:

aa. al punto 3 a iv dopo la parola «Spagna» è inserita la parola «Ungheria»

bb. al punto 4 dopo la parola «Germania» è inserita la parola «Ungheria».

o) L'allegato VII è sostituito dal seguente:

*«Allegato VII***Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri**(art. 14<sup>quater</sup>, par. 1, lett. b) del regolamento)

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
2. Esercizio di un'attività autonoma nella Repubblica ceca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
3. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.
4. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
5. Esercizio di un'attività autonoma in Estonia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia.
6. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
7. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.
8. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo.
9. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata in Lussemburgo.
10. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
11. Esercizio di un'attività autonoma a Cipro e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro.
12. Esercizio di un'attività autonoma a Malta e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
13. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
14. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.
15. Esercizio di un'attività autonoma in Slovacchia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.
16. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.»;

- p) l'allegato VIII «Regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali (art. 78<sup>bis</sup> del regolamento)» è modificato come segue:
- i) dopo l'ultima voce della rubrica «A. Belgio» si inserisce:  
«B. Repubblica Ceca  
Nulla.»;
  - ii) l'ordine delle rubriche «B. Danimarca», «C. Germania», «D. Spagna», «E. Francia», «F. Grecia», «G. Irlanda», «H. Italia», «I. Lussemburgo», «J. Paesi Bassi», «K. Austria», «L. Portogallo», «M. Finlandia», «N. Svezia» e «O. Regno Unito», comprese le rispettive voci, è modificato e diventa «C. Danimarca», «D. Germania», «F. Grecia», «G. Spagna», «H. Francia», «I. Irlanda», «J. Italia», «N. Lussemburgo», «Q. Paesi Bassi», «R. Austria», «T. Portogallo», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito»;
  - iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «D. Germania» si inserisce:  
«E. Estonia  
Nulla.»;
  - iv) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «J. Italia» si inserisce:  
«K. Cipro  
Nulla.  
L. Lettonia  
Nulla.  
M. Lituania  
Nulla.»;
  - v) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «N. Lussemburgo» si inserisce:  
«O. Ungheria  
Nulla.  
P. Malta  
Nulla.»;
  - vi) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «R. Austria» si inserisce:  
«S. Polonia  
Nulla.»;
  - vii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «T. Portogallo» si inserisce:  
«U. Slovenia  
Nulla.  
V. Slovacchia  
Nulla.».

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.